

**ACCORDO INTERCONFEDERALE INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO MULTISERVIZI del  
23/05/2019 (validità 01/06/2019 - 31/05/2022).**

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Luglio, in Roma, presso la sede della Fesica-Confsal, sita in P.zza di Villa Carpegna n.58, si è raggiunto il seguente accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

**CONFLAVORO PMI**, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco, con l'assistenza del Segretario Nazionale Enzo Capobianco,

E

**FESICA-CONFSAL**, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini,  
con l'assistenza della **CONFSAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.

**Premesso che**

- In data 23/05/2019, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Multiservizi, con validità ed efficacia a far data dal 01/06/2019 - al 31/05/2022;
- Il settore disciplinato dal CCNL Multiservizi è frequentemente caratterizzato dalla produzione di servizi mediante la sottoscrizione di contratti di appalto implicanti un elevato impiego di manodopera (*labour intensive*) e, conseguentemente, periodici cambi di gestione fra le imprese nell'esecuzione del/i servizio/i appaltato/i;
- Per motivi organizzativi, produttivi ed economici, soprattutto in questa fase di difficoltà economica e finanziaria per le imprese, legata alla situazione epidemiologica emergenziale da Covid-19 (c.d. Coronavirus) che ha, di fatto, aggravato la già persistente crisi che sta investendo da oltre 10 anni tutti i settori economici, ed in particolare quello dei servizi, si rende opportuno rivisitare le procedure e le condizioni di subentro nei contratti di appalto, di cui al **titolo II rubricato: "5. Appalto"** del CCNL Multiservizi suindicato, pur dando assoluta priorità alla tutela dell'occupazione, garantendo, per quanto possibile, il mantenimento dei posti di lavoro;
- Nell'esame ulteriore delle pattuizioni collettive del CCNL suindicato sono, inoltre, emersi dei refusi di stesura e, pertanto, con il presente accordo si rende opportuno rivisitare parzialmente, anche al fine di eliminare discrasie tra norme e richiami



contrattuali, alcune disposizioni contenute all'interno del medesimo, ossia, in particolare, dell'Art. 12 (Lavoro Straordinario), dell'Art. 13 (Lavoro Notturno), dell'Art. 49 (Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento), dell'Art. 65 (Indennità di disponibilità, relativa al lavoro intermittente) e dell'Art. 67 (Requisiti di applicabilità, relativi al rapporto di Lavoro a Tempo Determinato).

- Inoltre, in data 26/11/2019, la Conflavoro PMI e la Fesica - Confsal, hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale di modifica del finanziamento dell'Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - EBIASP - e dell'Assistenza Sanitaria Integrativa - FONDOSANI, con validità ed efficacia per tutti i CCNL dalle medesime Parti Sociali sottoscritti.
- Nelle premesse di tale Accordo Interconfederale è richiamato (ed espressamente), anche il CCNL Multiservizi, con conseguente modifica (e sostituzione) degli artt. 93 e 94 di tale CCNL, relativi al finanziamento dell'Ente Bilaterale e della mutua sanitaria integrativa, che, conseguentemente, sono stati rispettivamente sostituiti dai capi A) e B) del predetto Accordo Interconfederale.
- In occasione delle modifiche e revisioni delle suindicate disposizioni contrattuali collettive relative al CCNL Multiservizi, oggetto dell'odierno Accordo Interconfederale, le Parti Sociali in epigrafe recepiscono ulteriormente all'interno del CCNL Multiservizi le modifiche apportate dall'Accordo Interconfederale del 26/11/2019, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.

\*\*\* \* \*\*\*

**Tutto ciò premesso e considerato**, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interconfederale, le Parti Sindacali sottoscrittrici il presente accordo, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Multiservizi ed agli articoli suindicati.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

\*\*\* \* \*\*\*

#### **A) Modifiche al Titolo II - 5. Appalto**

- La disciplina dell'appalto di cui al CCNL Multiservizi Conflavoro PMI - FESICA CONFISAL (riportata a pag. 53 del CCNL suindicato - titolo II "5. Appalto") viene rivisitata e sostituita dalla seguente ed il relativo titolo sostituito con l'art. rubricato "Art. 48 bis - Appalto" per ragioni di ordine sistematico del testo contrattuale, ad integrale sostituzione di quanto già previsto:

#### **"Art. 48 bis - Appalto**

1) L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.

2) L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale operante sull'appalto.

3) In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all'appalto cessato, l'impresa subentrante, ove possibile, e laddove la propria organizzazione d'impresa consenta l'assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l'assunzione dei lavoratori esistenti in organico addetti all'esecuzione dell'appalto e risultanti da documentazione probante l'assegnazione dei lavoratori da almeno 8 mesi prima della cessazione dell'appalto, eventualmente proponendo anche contratti di lavoro con rimodulazione di orario diversa da quella precedente.

4) In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare, ove possibile, le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

5) Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.

6) Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

7) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato.

8) Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato, fermo quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo.

9) Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori non è obbligatorio nel caso in cui il contratto di appalto sia stato risolto dall'appaltante a causa di manifesta inadeguatezza dell'appaltatore, nonché del personale ivi impiegato a svolgere le attività oggetto del contratto di appalto.

10) L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:

- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro;
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003 e al Decreto Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa.

11) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo, l'azienda cessante potrà risolvere i rapporti di lavoro per cessazione appalto, con onere dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso per quei dipendenti che passeranno alle dipendenze dell'impresa subentrante."

\*\*\* \* \*\*\*

#### **B) Modifiche all'Art. 12 (Lavoro straordinario)**

- Il comma 8 dell'Art 12 viene così modificato e sostituito:

"Le maggiorazioni per il lavoro straordinario verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui all'art. 25 del presente contratto."

\*\*\* \* \*\*\*

#### **C) Modifiche all'Art. 13 (Lavoro notturno)**

- Il comma 2 dell'Art. 13 viene così modificato e sostituito:

"Il lavoro ordinario notturno è compensato applicando una maggiorazione del 15% alla aliquota oraria di cui all'art. 25 del presente contratto."

\*\*\* \* \*\*\*

#### **D) Modifiche all'Art. 49 (Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento)**

- Il comma 4 dell'Art. 49 viene così modificato e sostituito:

“La contestazione al lavoratore degli addebiti deve avvenire con tempestività entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.”

\*\*\* \* \*\*\*

**E) Modifiche all'Art. 65 (Indennità di disponibilità)**

- Il punto 6) dell'Art. 65 viene così modificato e sostituito:

“Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al punto 4), perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni.”

\*\*\* \* \*\*\*

**F) Modifiche all'Art. 67 (Requisiti di applicabilità)**

- Il punto 3) dell'Art. 67 viene così modificato e sostituito:

“Ai sensi dell'Art. 19, 2° comma, del D.Lgs. n. 81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, salvo diverse disposizioni di legge, non può superare i 24 (ventiquattro) mesi.”.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI

FESICA-CONFSAI

